DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001671	08/09/2026

OGGETTO: Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 1433 del 26 marzo 2026 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260001967 DEL 04/09/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE
DI 3 (tre) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 140 (centoquaranta) PAGINE
Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 07/09/2026 17:21 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 07/09/2026 17:48* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 08/09/2026 09:43 Raffaele IORIO	*Firmato Digitalmente il 08/09/2026 09:29* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **08/09/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 08/09/2026 09:50
Domenico ROVETO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	**A.G.R.U. - Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 1433 del 26 marzo 2026 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria della competente U.O.S. Trattamento Giuridico, Economico e Previdenziale e della proposta formulata dalla Direttrice Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

Premesso che, con sentenza n. 1433/2026, emessa nell'ambito del giudizio civile iscritto al R.G. n. 9600/2019, il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, pronunciandosi in via definitiva sulla richiesta del ricorrente (come meglio indicato nell'allegato file privacy non soggetto a pubblicazione per ragioni di riservatezza), di riconoscimento del diritto alla tutela risarcitoria da abusiva reiterazione di contratti a termine, del diritto alla tutela risarcitoria, delle differenze retributive maturate e del compenso per lavoro straordinario e del diritto al versamento dei contributi omessi, per il periodo dal 2006 al 2018, ha parzialmente accolto la domanda così provvedendo:

- *"[…] accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al ristoro del danno euro-unitario e, per l'effetto, condanna l'Azienda sanitaria resistente al pagamento in favore della parte ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura minima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria […];*
- *Condanna l'Azienda resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione dell'anzianità maturata pari alla complessiva somma di €. 24.689,36, per come calcolata dalla parte ricorrente per tutto il periodo in esame preso in considerazione dalla consulenza di parte prodotta, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria […], con conseguente condanna dell'Azienda resistente al versamento all'Inps nell'interesse della parte ricorrente dei contributi obbligatori dovuti sulle maggiori somme accertate;*
- *Condanna l'Azienda resistente al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso per lavoro straordinario pari alla complessiva somma di €. 12.971,20, per come calcolata dalla parte ricorrente per tutto il periodo in esame preso in considerazione dalla consulenza di parte prodotta, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria del diritto al soddisfo con conseguente condanna dell'Azienda resistente al versamento all'Inps nell'interesse della parte ricorrente dei contributi obbligatori dovuti sulle maggiori somme accertate […]";*

Vista la nota prot. 58796/2026 del 21.07.2026, con cui la SBL invitava l'A.G.R.U. ad eseguire la sentenza n. 1433/2026;

Dato atto che, in virtù di quanto disposto con la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, con il D. M. 1°settembre 1998, n. 352 e con circolare 23 dicembre 1998, n. 83 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in materia di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche, nelle ipotesi di sentenze che riconoscano entrambi gli istituti (interessi legali e rivalutazione monetaria) sono dovute, dalla parte soccombente, le maggiori somme tra gli interessi legali e le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria;

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della predetta sentenza n. 1433/2026 del Tribunale di Bari, sez. Lavoro, e di corrispondere al ricorrente, la somma complessiva di **€. 107.750,45**= (di cui **€. 50.276,16**= a titolo di risarcimento del danno, €. 11.111,04= per rivalutazione monetaria su risarcimento danno; **€. 6.432,56**= per differenze retributive, €. 1.083,68= per interessi legali su differenze retributive; **€. 162,67**= per differenze su esclusività < 5 anni, €. 25,98= per interessi su differenza su esclusività < 5 anni; **€. 18.094,13**= per differenze su esclusività > 5 anni, €. 4.168,98= per rivalutazione su differenza su esclusività > 5 anni; **€. 12.971,20**= per straordinario, €. 3.424,05= per rivalutazione su straordinario); allo scopo di evitare gli ulteriori aggravi di costi che deriverebbero all'Amministrazione nell'ipotesi in cui la controparte proceda con l'esecuzione forzata del titolo giudiziale, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora, per qualsiasi motivo o a seguito di giudizio, risultassero non dovute;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Assunto quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e confermato:

a) di prendere atto della sentenza n. 1433/2026 del Tribunale di Bari - Sez. lavoro (R.G. 9600/2019);

b) di dare esecuzione alla sentenza appena richiamata, mediante la corresponsione al dipendente (come meglio indicato nell'allegato file privacy non soggetto a pubblicazione per ragioni di riservatezza) dell'importo complessivo di **€. 107.750,45**= (di cui **€. 50.276,16**= a titolo di risarcimento del danno, €. 11.111,04= per rivalutazione monetaria su risarcimento danno; **€. 6.432,56**= per differenze retributive, €. 1.083,68= per interessi legali su differenze retributive; **€. 162,67**= per differenze su esclusività < 5 anni, €. 25,98= per interessi su differenza su esclusività < 5 anni; **€. 18.094,13**= per differenze su esclusività > 5 anni, €. 4.168,98= per rivalutazione su differenza su esclusività > 5 anni; **€. 12.971,20**= per straordinario, €. 3.424,05= per rivalutazione su straordinario);

c) di dare atto che il costo complessivo del presente provvedimento pari a €. 121.270,59= (di cui €. 87.936,72= per sorte capitale, €. 1.109,66= per interessi, €. 18.704,07= per rivalutazione monetaria, €. 10.318,99= oneri sociali; €. 3.201,15= per Irap) è così rilevato in contabilità generale:
 - conto 23012000005 "*Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali*" per complessivi €. 39.592,26=, su cui la SBL ha provveduto ad effettuare il relativo accantonamento, in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2019;
 - conto 733.105.00030 "*Altri oneri di gestione*" per complessivi €. 81.678,33=;

d) di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale;

e) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell'Area Gestione Risorse Umane:
 - al dipendente per il tramite dell'Avv. D.G.;
 - all'ufficio trattamento economico;
 - alla Struttura Legale e alla GRF per gli adempimenti di propria competenza.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000005 - F.do rischi per cause civili ed oneri processuali	2019	39.592,26
73310500030 - Altri oneri di gestione	2026	81.678,33

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione ☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Umane	Struttura Burocratico Legale
Area Gestione Risorse Finanziarie	

PROPOSTA N.RO 20260001967 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001671 DEL 08/09/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sardone Stella Rita	*Firmato digitalmente il 04/09/2026 11:35*
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Boccuzzi Giuseppe	*Firmato digitalmente il 04/09/2026 11:41*
Responsabile UOS/UOSD	Veronico Letizia	*Firmato digitalmente il 04/09/2026 15:03*
Direttore/Responsabile di Struttura	Quaranta Anna Maria	*Firmato digitalmente il 07/09/2026 11:44*